



Corporate Tax and Legal firm

## *Informativa ordinaria n. 8/2016*

### Sommario

Premessa	2
Liberi professionisti: deducibilità al 50% dei costi sostenuti per l'acquisto del vestiario	2
Manovra di Bilancio 2017: le principali novità	2
Novità D.L. 193 /2016	6

---

**Milano** - Via Vincenzo Monti, 15 - 20123  
Tel: + 39 02.84240711- Fax: +39 02.84240715

**Roma** - Viale Parioli, 10 - 00197  
Tel: + 39 06.83769230- Fax: +39 06.83769335

**Reggio Calabria** - Via Aspromonte, 21 - 89127  
Tel: +39 0966.505827- Fax: +39 0966.507462

## Premessa

La presente informativa riporta le principali novità fiscali e societarie del mese scorso, con particolare riferimento ai documenti di prassi diffusi dall’Agenzia delle Entrate e ai chiarimenti forniti a livello giurisprudenziale.

\* \* \*

## Liberi professionisti: deducibilità al 50% dei costi sostenuti per l’acquisto del vestiario

Secondo quanto stabilito dalla C.T.P. di Milano, con la sentenza n. 6443/40/16, sono deducibili al 50% dal reddito di lavoro autonomo i costi di acquisto degli abiti utilizzati da una presentatrice nel corso delle trasmissioni televisive.

La decisione appare di assoluto rilievo perché la questione della deducibilità del vestiario “collegato” all’esercizio di una attività di lavoro autonomo è stata poco esaminata dalla giurisprudenza e si presta facilmente a rilievi fiscali da parte dell’Amministrazione finanziaria. Peraltro, le conclusioni raggiunte dai giudici appaiono estendibili a tutti i produttori di reddito di lavoro autonomo (per es. i professionisti), nonché agli agenti di commercio e ad altre figure comparabili. In effetti, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 54, comma 1 del TUIR, il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo d’imposta, ma il successivo terzo comma stabilisce che le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare sono deducibili (o ammortizzabili, se di importo superiore a 516,46 euro) nella misura del 50%. Alla luce di ciò, per i giudici provinciali, l’inerenza di detti costi all’attività professionale della presentatrice televisiva doveva ritenersi oggettivamente dimostrata e, quindi, doveva essere consentita la deducibilità del 50% dei relativi importi. Analoghe conclusioni dovrebbero valere per tutti quei professionisti che, per contratto o accordi formali, sono tenuti a indossare determinati abiti in occasione di incontri con i clienti, come accade, ad esempio, per coloro che lavorano o collaborano, con le più disparate forme contrattuali, in studi professionali, anche associati, laddove sia previsto, appunto, uno specifico e adeguato abbigliamento professionale.

\* \* \*

## Manovra di Bilancio 2017: le principali novità

Il Consiglio dei Ministri ha emanato, in 15 ottobre 2016, il primo Disegno di Legge di Bilancio relativo all’anno 2017. Di seguito riassumiamo le principali novità:

- ✓ **Maxi ammortamento per i beni strumentali nuovi**

Dovrebbe essere confermata l'agevolazione, prevista dalla legge di Stabilità 2016, finalizzata a favorire gli investimenti in beni strumentali nuovi, mediante la possibilità di aumentare il costo fiscalmente deducibile.

Infatti, ai fini delle imposte dirette, per imprese e professionisti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi:

- a) il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria;
- b) l'agevolazione è estesa agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per quanto riguarda i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, la nuova versione dell'agevolazione afferma che possono beneficiare della maggiorazione del 40 per cento, soltanto i veicoli esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico; risulterebbero, pertanto, esclusi dall'agevolazione gli acquisti di veicoli e altri mezzi di trasporto per i quali è prevista la deducibilità parziale.

Per il periodo d'imposta 2017 e 2018, la determinazione degli acconti è effettuata senza tener conto dell'agevolazione in oggetto, «qualunque sia il metodo adottato» (cfr. Circ. AdE n. 23/E/2016).

Giova rammentare che la norma non incide sul costo fiscalmente rilevante del bene per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, per la deduzione integrale dei beni inferiori a 516,46 €, per il plafond spese di manutenzione, ecc. (cfr. Circ. AdE 23/E/2016, pagg. 30 ss.)

✓ **Confermata la riduzione dell'aliquota IRES**

Sono confermati gli interventi disposti nella Legge di Stabilità 2016, in particolare:

- a) la riduzione dell'IRES al 24%, prevista a decorrere dal periodo d'imposta 2017;
- b) la rideterminazione dell'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti all'IRES in uno Stato membro UE, nonché in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), inclusi nella cd. white list, all'1,20%, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Si ricorda che ai sensi del comma 64 della Legge di Stabilità per il 2016, il MEF avrebbe dovuto emanare apposito decreto per la rideterminazione delle quote imponibili dei dividendi. In assenza del citato DM, si segnala che il DM 2 aprile 2008, all'epoca della modifica di aliquota dal 33% al 27,5%, stabilì che la nuova percentuale di imponibilità fosse applicabile a partire dagli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007.

✓ **Introduzione dell'Imposta sul Reddito delle Imprese (c.d. I.R.I.)**

Il Governo ha varato una nuova forma di tassazione per le imprese individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria. Si tratterà, con tutta probabilità, di un regime opzionale che dovrebbe sostituire anche il regime di trasparenza delle piccole SRL (se ciò verrà confermato). Principali caratteristiche dell'IRI saranno:

Applicazione di una «Flat Tax» al 24% (come l'IRES) sul reddito d'impresa prodotto dalla società di persone commerciale o dall'impresa individuale (l'imposta dovrebbe rimanere a carico della società/impresa);

Eliminazione della progressività IRPEF; il reddito sarà tassato in capo al socio/imprenditore solo in caso di distribuzione (come per le società di capitali non trasparenti), in questo caso regole ad hoc sono previste per i redditi in precedenza tassati per trasparenza; i prelievi dovrebbero essere deducibili dal reddito d'impresa;

Le distribuzioni/prelievi del socio/imprenditore non possono superare l'utile dell'anno e le riserve precedenti;

In costanza del regime IRI le perdite possono essere riportate senza limiti di tempo né di scomputo.

Per accedere al nuovo regime IRI sarà necessario esercitare la relativa opzione in sede di dichiarazione dei redditi.

✓ **Credito d'imposta per R&S**

Il disegno di Legge di bilancio 2017 dovrebbe intervenire, attraverso alcune modifiche, sulla disciplina del credito d'imposta ricerca e sviluppo; l'agevolazione, si sostanzia nel riconoscimento di un credito d'imposta sulla spesa incrementale relativa ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalle imprese. Le principali novità in procinto di introduzione sono così riassumibili:

- dal punto di vista temporale, sarà effettuata una proroga dell'agevolazione fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 (in luogo del precedente 2019);
- l'agevolazione sarà sempre calcolata con approccio incrementale sulle spese sostenute nel triennio 2012-2014;
- in merito all'ambito oggettivo, il beneficio riconosciuto dovrebbe essere elevato al 50 per cento per ogni tipologia di spesa; inoltre, non dovrebbe più sussistere il riferimento alla condizione per cui, il personale debba essere, necessariamente, altamente qualificato;
- il limite massimo del credito d'imposta annuo, per ciascun beneficiario, dovrebbe essere elevato da 5 a 20 milioni;
- l'estensione dei soggetti beneficiari dell'agevolazione dovrebbe, altresì, riguardare anche le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti.

Tali modifiche dovrebbero avere effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, vi saranno, presumibilmente, due modalità di conteggio del credito:

- la prima, secondo le modalità in vigore nel biennio 2015-2016;
  - la seconda per il periodo 2017-2020.
- ✓ **Spese ristrutturazione**
- Viene confermata per tutto il 2017 la detrazione pari al 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le spese di ristrutturazione relativi agli immobili abitativi.
- ✓ **Proroga ecobonus**
- Viene confermata per tutto il 2017 la detrazione del 65% prevista per interventi di riqualificazione energetica con un limite massimo di spesa 96.000 euro o diverso a seconda della tipologia di intervento. La misura della detrazione è elevata ulteriormente se la spesa è sostenuta con riferimento all'involucro di parti comuni dell'edificio esistente (condominio). In particolare, in tal caso la detrazione sarà:
- 70% della spesa se l'intervento inciderà più del 25% della superficie dell'intero stabile condominiale;
  - 75% della spesa se l'intervento è volto a migliorare l'efficienza energetica sia invernale che estiva del condominio.
- ✓ **Rivalutazione terreni e partecipazioni**
- La legge di Bilancio 2017 ha nuovamente riaperto i termini per la rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni (edificabili o agricoli) che erano stati contemplati nel D.L. n. 282 del 2002 con aliquota unica per le imposte sostitutive pari all'8%. Per la perizia di stima e il versamento dell'imposta sostitutiva ci sarà tempo fino al 30 giugno 2017. Tale disciplina si applicherà sia alla rideterminazione del costo dei terreni sia alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate, senza distinguere tra partecipazioni qualificate o non qualificate.
- ✓ **A.C.E.**
- L'ACE cambia aliquota. Infatti, il Ddl di Stabilità prevede una riduzione del rendimento nozionale che dovrebbe essere, per il periodo d'imposta 2017, pari al 2,3% in luogo del 4,75% previsto per il periodo d'imposta 2016. Dal 2018 sarà pari al 2,7%.
- Al fine di coordinare la normativa dell'IRI con quella prevista per i soggetti IRES, ai fini ACE, è previsto che i soggetti che opteranno per l'Imposta sul Reddito delle Imprese determineranno l'ACE alla stregua delle società di capitali e non più sullo stock di patrimonio al 31.12.2010.
- ✓ **Gruppo I.V.A.**
- Il disegno di legge di bilancio propone alcune misure volte ad introdurre nel nostro ordinamento l'istituto del Gruppo IVA. La nuova rubrica del Decreto IVA dovrebbe essere applicabile dal 2018.
- Il nuovo regime dovrebbe essere alternativo all'istituto della cd. «liquidazione di gruppo», di cui all'art. 73, comma 3 del D.P.R. 633/72 e dovrebbe considerare come unico soggetto passivo IVA le

entità stabilite nel territorio dello stesso Stato, giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici e organizzativi.

\* \* \*

### Novità D.L. 193/2016

In data 24/10/2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 193/2016 collegato alla Legge di Stabilità 2017, convertito in Legge dal Senato il 24 novembre 2016 Di seguito riassumiamo le principali novità.

#### ✓ Spesometro trimestrale

Il D.L. in commento ha introdotto, a decorrere dal prossimo 1.1.2017, un nuovo adempimento, ossia la nuova comunicazione trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini Iva, in sostituzione del vigente “spesometro annuale”. In altri termini, a partire da tale data, indipendentemente dalla periodicità con la quale vengono effettuate le liquidazioni e i versamenti Iva (mensile o trimestrale), i soggetti passivi, in luogo della presentazione dello “spesometro annuale”, dovranno trasmettere, sempre in modalità telematica, ma su base trimestrale, i dati di tutte le fatture emesse, di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 633/72 (comprese le bollette doganali) e delle variazioni.

I termini previsti per l’invio della comunicazione sono così definiti:

- a) I trimestre: 31 maggio;
- b) II trimestre: 16 settembre;
- c) III trimestre: 30 novembre;
- d) IV trimestre: 28 febbraio.

Spetterà, comunque, ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate individuare le modalità di invio della comunicazione in esame, nonché la tipologia dei dati che dovranno essere trasmessi, fermo restando il seguente contenuto minimo:

- a) dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) data ed il numero della fattura;
- c) base imponibile;
- d) aliquota applicata;
- e) imposta;
- f) tipologia dell'operazione.

Posto che l’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle fatture decorre dall’1.1.2017, anche la comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. “Spesometro”) verrà meno a partire dal periodo d’imposta 2017.

In caso di omissione o errata trasmissione dei dati riguardanti le fatture emesse e ricevute è prevista una sanzione amministrativa pari a 2 € per ciascuna fattura, fino ad un massimo di 1.000 € per ogni trimestre, ridotta alla metà qualora l'invio dei dati venga effettuato con ritardo non superiore a 15 giorni.

✓ **Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva**

L'art. 4, co. 2, del D.L. 193/2016 introduce, sempre a decorrere dall' 1.1.2017, l'obbligo di comunicare telematicamente, su base trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, senza apportare alcuna modifica ai termini ordinariamente previsti per la liquidazione e il versamento dell'Iva (mensili o trimestrali). Conseguentemente, sono tenuti all'adempimento in esame (le cui modalità di trasmissione dovranno essere definite da apposito provvedimento direttoriale) tutti i soggetti passivi Iva che effettuano le liquidazioni periodiche del tributo con cadenza mensile o trimestrale, in presenza dei presupposti per esercitare la relativa opzione.

Diversamente, l'adempimento in parola non interessa i contribuenti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva oppure dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, i soggetti che hanno aderito al regime forfettario, i produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all'art. 34, co. 6, del DPR 633/72, ecc.), fintanto che permangano le prescritte condizioni di esonero.

L'omessa, incompleta oppure infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sarà punita con una sanzione amministrativa, in misura fissa, da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000, con possibilità di riduzione alla metà in caso di trasmissione effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza.

✓ **Credito d'imposta per adeguamento tecnologico**

Per l'adeguamento tecnologico legato ai predetti nuovi adempimenti, il D.L. in commento riconosce ai soggetti in attività nel 2017, per una sola volta, un credito d'imposta dell'importo di euro 100 che:

- spetta ai soggetti che hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 50.000 nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto;
- non concorre alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini Irap;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'1.1.2018;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Un ulteriore credito d'imposta di euro 50 è riconosciuto ai soggetti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi. Tale agevolazione deve essere indicata in

dichiarazione ed utilizzata secondo le suddette modalità, non concorre alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini Irap.

✓ **Riapertura dei termini per la voluntary disclosure**

Il decreto proroga la procedura di Voluntary Disclosure. L'istanza, presentabile entro il 31/7/2017 e integrabile con altri documenti entro il termine del 30/9/2017, riguarda tutti i soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW.

I contribuenti, a differenza della versione in vigore nel 2015, potranno effettuare il versamento del dovuto in autoliquidazione; qualora si decidesse di optare per un pagamento rateale, questo andrebbe effettuato in tre rate mensili di uguale importo.

La Voluntary Disclosure-bis non sarà tuttavia accessibile a coloro che abbiano già aderito alla procedura precedente.

✓ **Definizione agevolata delle cartelle di pagamento**

L'art. 6 del D.L. in rassegna ha introdotto una sanatoria delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, che comporta significative riduzioni per chi ne fruisce. In particolare, è riconosciuta la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale delle somme: (i) affidate all'Agente della Riscossione a titolo di capitale e interessi; (ii) maturate a favore di quest'ultimo, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive o notifica della cartella di pagamento.

Fermo restando il fatto che il contribuente debba versare il 70% delle somme dovute nell'anno solare 2017 e il restante 30% nel 2018, il pagamento potrà essere dilazionato in un numero massimo di cinque rate di pari importo; più precisamente:

- tre rate nel 2017, con scadenze nei mesi di luglio, settembre e novembre;
- due rate nel 2018, con scadenze nei mesi di aprile e settembre.

Rientrano nella definizione agevolata i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2016: occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento. Il beneficio consiste, pertanto, nell'esonero dal pagamento di qualsiasi sanzione amministrativa e degli interessi di mora, rimangono dovute le somme a titolo di capitale e quelle per interessi diversi da quelli di mora – come quelli da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del D.P.R. 602/73 – e gli aggi di riscossione previsti dall'art. 17 del DLgs. 112/99<sup>1</sup>.

Si ricorda, inoltre, che non sono oggetto di definizione agevolata:

- a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- b) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

---

<sup>1</sup> A tal proposito si segnala che la norma possa subire integrazioni/modifiche per via degli emendamenti presentati in questi giorni in Commissione Finanza tra cui: far rientrare nell'agevolazione le iscrizioni a ruolo effettuate nei ruoli 2016, prorogare le rate, dilazionare il termine di adesione.



- c) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- d) multe per violazioni del Codice della strada.

\* \* \* \*

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

*Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:*

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: [info@ctladvisory.com](mailto:info@ctladvisory.com)

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti  


Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta  
